



CASSA EDILE
della Provincia Autonoma di Trento

Trento 16/10/2013 A TUTTE LE IMPRESE EDILI INDUSTRIALI DI TRENTO
PROT. N. 11336/ST A TUTTI I CONSULENTI DEL LAVORO
TELEFONO 0461-380120 L O R O S E D I

OGGETTO: 1. EVR: elemento variabile della retribuzione; termini e modalità per la corresponsione.
2. Variazione aliquota contributiva.

1. Con accordo tra le Parti Sociali di data 16 settembre 2013, sono state rideterminate le aliquote dell'EVR (Elemento Variabile della Retribuzione) da applicare sulle retribuzioni dei mesi da ottobre 2013 a settembre 2014.

La misura dell'EVR è stata individuata nella misura lorda del 4,8% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012.

La misura deve inoltre essere determinata anche a livello aziendale dalla singola impresa.

La determinazione dell'EVR a livello aziendale avviene a seguito della verifica della presenza completa o parziale di elementi di produttività dell'impresa.

La verifica citata avviene utilizzando i due seguenti parametri aziendali:

- 1) andamento ore denunciate da parte della singola impresa alle Casse Edili;
- 2) andamento volume d'affari IVA della singola impresa, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa.

L'impresa verifica tali parametri aziendali effettuando la comparazione tra la media dei valori del triennio 2010-2011-2012 e la media dei valori del triennio 2009-2010-2011.

Il parametro sarà considerato positivo laddove la prima media risulta pari o superiore alla seconda.

In presenza di entrambi i parametri aziendali positivi la misura dell'EVR è pari al 4,8% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012.

In presenza invece di un solo parametro aziendale positivo la misura dell'EVR è pari al 2,64% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2012.

Qualora entrambi i parametri fossero negativi, l'impresa non è tenuta ad erogare l'EVR.

Nel caso di parziale o totale negatività dei parametri, l'impresa è tenuta a darne comunicazione entro il 25 novembre 2013 alla Cassa Edile di Trento e ad ANCE Trento, mettendo a conoscenza le RSA e RSU ove costituite, ed alle Organizzazioni sindacali territoriali, utilizzando la formulazione riportata nel contratto provinciale del 24 ottobre 2012 e disponibile sul sito della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

La comunicazione alla Cassa Edile di Trento dovrà essere indirizzata a mezzo posta elettronica certificata (ced.TN00@infopec.cassaedile.it).

Per gli operai l'EVR viene corrisposto mensilmente attraverso accantonamenti mensili alla Cassa Edile di Trento che l'impresa deve effettuare entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga.

Sul MUT gli importi da accantonare dovranno essere evidenziati nel campo "importo EVR" nella scheda di ogni singolo lavoratore e cumulati nel campo totale "importo EVR" del riepilogo denuncia.



CASSA EDILE

della Provincia Autonoma di Trento

Coerentemente con il criterio convenzionale utilizzato per l'accantonamento presso la Cassa Edile del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, l'impresa provvederà ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di EVR, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali dovuti, le seguenti percentuali sulla retribuzione lorda costituita dai minimi di paga base, indicandone separatamente l'importo nella periodica denuncia mensile:

- in presenza di entrambi i parametri aziendali positivi: **3,70%** dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata;
- in presenza di un solo parametro aziendale positivo: **2%** dei minimi di paga base oraria in vigore alla data del 1 gennaio 2012 per ogni ora lavorata.

La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore gli accantonamenti effettuati a titolo di EVR e provvederà ad erogare al lavoratore gli importi accantonati in occasione delle erogazioni previste a luglio e a dicembre a titolo di ferie e gratifica natalizia.

L'Accordo ha validità, a partire dall'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di ottobre 2013 da effettuarsi entro il 25 novembre 2013 e fino all'accantonamento mensile riferito al mese di settembre 2014 da effettuarsi entro il 25 ottobre 2014.

2. A decorrere dalle retribuzioni del mese di ottobre 2013, a seguito di accordo tra le Parti Sociali, la contribuzione dovuta alla Cassa Edile di Trento **passa dal 9,932% al 10,132%**.

Ricordando che gli Uffici della Scrivente sono a completa disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

-Giuseppe ing. Gadotti-